

di attività stupefacente e debbano pertanto essere successivamente esclusi dalla citata categoria;

Ritenuto di dover procedere all'inserimento della categoria analoghi di struttura e derivati del 2-[(fenil)metil]-benzimidazol-1-il]-etanamina nella tabella I del Testo unico e all'inserimento dell'apposita nota descrittiva in calce alla stessa tabella I, per garantire una misura di controllo più ampia a tutela della salute pubblica, in considerazione dei rischi connessi alla disponibilità e all'uso di tali sostanze di elevata tossicità, alla rapidità con cui queste sostanze, per facilità di sintesi e gran numero di possibili analoghi ottenibili, compaiono sul mercato illegale della droga sul territorio nazionale e internazionale e sono diffuse via internet;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni è inserita, secondo l'ordine alfabetico, la seguente categoria di sostanze:

analoghi di struttura e derivati del 2-[(fenil)metil]-benzimidazol-1-il]-etanamina (denominazione comune) (vedi nota descrittiva in calce alla tabella).

2. In calce alla tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è inserita la nota descrittiva della categoria di analoghi di struttura e derivati del 2-[(fenil)metil]-benzimidazol-1-il]-etanamina come di seguito riportata:

Qualsiasi sostanza derivata dalla struttura chimica analoghi di struttura del 2-[(fenil)metil]-benzimidazol-1-il]-etanamina:

con o senza etanamina azoto sostituito dai seguenti gruppi (R1 e/o R2): alchil, alchenil, alchilil o con etanamina che fa parte di una struttura ciclica;

con o senza il nucleo del benzimidazolo sostituito in posizione 5 e/o 6 dai seguenti gruppi (R3 e/o R4): alchil, acetile, nitro, ammino, trifluorometil, metossi, trifluorometossi, ciano e alogenuri quali fluoro, cloro, bromo o iodio;

con o senza il nucleo fenile del sistema benzilico sostituito, nelle posizioni da 2 a 6, dai seguenti gruppi (Rn):

1. alchil, aloalchil, alcossi, aloalcossi;
2. trifluorometossi, acetossi, trifluorometil, idrossi, ciano e alogenuri quali fluoro, cloro, bromo o iodio;
3. alchilsolfonil, tioalchil;
4. con carbonio benzilico che può essere sostituito da uno o due gruppi alchilici;
5. con carbonio benzilico che può essere sostituito da due gruppi metilenici «C1-C2» sostituiti o non sostituiti da gruppi alchilici;
6. carbonio benzilico sostituito da un atomo di azoto, ossigeno o zolfo con o senza sostituzione del nucleo fenile del sistema benzile in posizione 3 e/o 4 con un gruppo alcossi, anche per formare una struttura ciclica.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2026

Il Ministro: SCHILLACI

26A01773

DECRETO 2 aprile 2026.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I di nuove sostanze psicoattive.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;

Vista la classificazione del Testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «Tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali»;

Considerato che nelle predette tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomane e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza, in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'art. 14 del Testo unico;


Visto, in particolare, l'art. 14, comma 1, lettera a) del Testo unico, concernente i criteri di formazione della tabella I;

Tenuto conto della nota datata 22 gennaio 2026 pervenuta da parte del Sistema nazionale di allerta precoce NEWS-D del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la segnalazione di nuove molecole tra cui: CUMIL-PMINACA; tilmetamina, 4F-ADMB-BINACA; 4F-MDMB-PINACA; MADMB-4en-PINACA, identificate per la prima volta in Europa e trasmesse dall'Agenzia dell'Unione europea sulle droghe (*European Union Drugs Agency - EUDA*), al punto focale italiano nel mese di novembre 2025;

Considerato che la sostanza CUMIL-PMINACA è un cannabinoide sintetico, che si suppone agisca come agonista dei recettori dei cannabinoidi;

Considerato che la sostanza tilmetamina, appartiene alla classe delle arilcicloesilammine, ed è strutturalmente correlata all'anestetico dissociativo ketamina, presente nella tabella I del Testo unico, si suppone che la sostanza tilmetamina agisca come un antagonista del recettore N-metil-D-aspartato (NMDA) e possiede effetti dissociativi;

Considerato inoltre che le sostanze 4F-ADMB-BINACA; 4F-MDMB-PINACA; MADMB-4en-PINACA identificate per la prima volta in Europa, in particolare in Francia, nell'ambito di sequestri effettuati nel periodo



maggio 2024 - maggio 2025, risultano già sotto controllo in Italia in quanto incluse nella tabella I del Testo unico, all'interno della categoria degli analoghi di struttura derivanti da indazol-3-carbossamide, senza essere denominate specificamente;

Ritenuto necessario inserire nella tabella I del Testo unico la specifica indicazione delle sostanze 4F-ADMB-BINACA; 4F-MDMB-PINACA; MADMB-4en-PINACA, per favorirne la pronta individuazione da parte delle Forze dell'ordine;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con nota del 22 gennaio 2026, favorevole all'inserimento nella tabella I del Testo unico delle sostanze: CUMIL-PMINACA e tilmetamina e della specifica indicazione delle sostanze 4F-ADMB-BINACA; 4F-MDMB-PINACA; MADMB-4en-PINACA;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 10 marzo 2026, favorevole all'inserimento nella tabella I del Testo unico delle sostanze CUMIL-PMINACA e tilmetamina e della specifica indicazione delle sostanze 4F-ADMB-BINACA; 4F-MDMB-PINACA; MADMB-4en-PINACA;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'aggiornamento della tabella I del Testo unico, a tutela della salute pubblica, in considerazione dei rischi connessi alla diffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato internazionale, riconducibile a sequestri effettuati in Europa;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

4F-ADMB-BINACA (denominazione comune);

N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1-(4-fluorobutil)-1H-indazol-3-carbossammide (denominazione chimica);

N-(1-carbamoil-2,2-dimetil-propil)-1-(4-fluorobutil)indazol-3-carbossammide (altra denominazione);

ADMB-4F-BINACA (altra denominazione);

4F-ADMB-BUTINACA (altra denominazione);

4F-ADB-BUTINACA (altra denominazione);

4-fluoro-ADB-BUTINACA (altra denominazione);

4F-ADB-BINACA (altra denominazione);

ADB-4F-BUTINACA (altra denominazione);

4F-MDMB-PINACA (denominazione comune);

metil 2-[1-(4-fluoropentil)-1H-indazol-3-carbossammide]-3,3-dimetilbutanoato (denominazione chimica);

metil 2-{[1-(4-fluoropentil)-1H-indazol-3-il]carbossammide}-3,3-dimetilbutanoato (altra denominazione);

metil 2-[[1-(4-fluoropentil)indazol-3-carbonil]ammino]-3,3-dimetilbutanoato (altra denominazione);

metil N-[1-(4-fluoropentil)-1H-indazol-3-carbonil]-3-metil-L-valinato (altra denominazione);

N-[[1-(4-fluoropentil)-1H-indazol-3-il]carbonil]-3-metil-L-valina metil estere (altra denominazione);

4F-ADB (altra denominazione);

4-fluoro ADB (altra denominazione);

4-fluoro-MDMB-PINACA (altra denominazione);

MDMB-4F-PINACA (altra denominazione);

CUMIL-PMINACA (denominazione comune);

1-pentil-N-(2-fenilpropan-2-il)-4,5,6,7-tetraidro-1H-4,7-metanoindazol-3-carbossammide (denominazione chimica);

N-(1-metil-1-fenil-etil)-3-pentil-3,4-diazatriciclo[5.2.1.0^{2,6}]deca-2(6),4-diene-5-carbossammide (altra denominazione);

3-pentil-N-(2-fenilpropan-2-il)-3,4-diazatriciclo[5.2.1.0^{2,6}]deca-2(6),4-diene-5-carbossammide (altra denominazione);

SGT-313 (altra denominazione);

MADMB-4en-PINACA (denominazione comune);

N-[3,3-dimetil-1-(metilammino)-1-ossobutan-2-il]-1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-carbossammide (denominazione chimica);

N-[1-(metilamminocarbonil)-2,2-dimetilpropil]-1-(4-penten-1-il)-1H-indazol-3-carbossammide (altra denominazione);

N-[2,2-dimetil-1-(metilcarbamoil)propil]-1-pent-4-enil-indazol-3-carbossammide (altra denominazione);

N-[3,3-dimetil-1-(metilammino)-1-ossobutan-2-il]-1-pent-4-enilindazol-3-carbossammide (altra denominazione);

MADB-4en-PINACA (altra denominazione);

MMAB-4en-PINACA (altra denominazione);

tilmetamina (denominazione comune);

2-(metilammino)-2-(tiofen-2-il)cicloesan-1-one (denominazione chimica);

2-(metilammino)-2-(2-tienil)cicloesanone (altra denominazione).

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2026

Il Ministro: SCHILLACI

26A01774

